

ATTO DI RICORSO PER CASSAZIONE

proposto dagli avv.ti Marco Maria Monaco (Foro di Roma) e Filippo Giunchedi (Foro di Bologna) – nomine effettuate successivamente alla sentenza di appello, rispettivamente in data 18 giugno e 29 aprile 2013 presso la Casa circondariale di Ancona – nell'interesse di IARIA FILIPPO, nato a Melito di Porto Salvo il 30 maggio 1979, avverso la sentenza n. **10194/13 Reg. Sent.** (n. 236/12 Reg. Gen. Appello – n. 10354/10 R.G.N.R.) resa in data 26 febbraio 2013 (dep. il 27 maggio 2013, termine per il deposito indicato in giorni novanta) dalla **Corte di appello di Reggio Calabria** che ha parzialmente riformato quella del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria emessa in data 15 giugno 2011, rideterminando la pena irrogata all'imputato in anni quattro e mesi otto di reclusione, l'interdizione dai pubblici uffici in anni cinque e revocando l'interdizione legale durante l'esecuzione della pena.

Oggetto dell'impugnazione: ritenuta inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni e conversazioni; contraddittorietà ovvero carenza ed illogicità della motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità.

Richieste: annullamento della sentenza impugnata.

Le necessarie premesse conoscitive

1. *La fase delle indagini.* – Stando a quanto emerso nel corso del processo, la decisione impugnata costituirebbe l'epilogo di un'indagine che ha preso le mosse dall'arresto, nel giugno del 2009, di Pelle Antonio, ritenuto capo dell'omonima cosca.

L'attività degli inquirenti fin dall'inizio si concentra nel servizio di osservazione dell'abitazione in Bovalino, via Borrello n. 20 ove dimora Pelle Giuseppe, dal quale si evincerebbe che nel periodo agosto 2009/aprile 2010, questi riceveva la visita di numerosi personaggi nel panorama criminale della provincia reggina, tanto che a partire dal 25 febbraio 2010 viene attivato un servizio di intercettazione ambientale all'interno dell'abitazione, proseguito fino al 21 aprile 2010, data in cui viene eseguito un provvedimento di fermo nei confronti di Pelle Giuseppe, Sebastiano, Domenico ed altri esponenti della cosca.

Dall'attività di captazione emergerebbe il ruolo centrale e l'operatività della cosca Pelle nelle dinamiche 'dranghetistiche della bassa jonica, finalizzate, tra l'altro, a cercare di determinare gli esiti delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale della Calabria previste per i giorni 28 e 29 marzo 2010, avvalendosi di candidati che, in cambio della promessa di favori, richiedono l'appoggio delle cosche. Ed è proprio questo specifico profilo dell'indagine, denominato Reale 3, che attiene al nostro assistito. In particolare, secondo l'impostazione accusatoria, viene posta in essere una nuova strategia finalizzata a non disperdere i voti dei sodali e delle persone a questi vicine, mediante la concentrazione dei voti su pochi soggetti meritevoli di appoggio. Relativamente a Filippo Iaria, l'impostazione accusatoria lo colloca quale intraneo – con il ruolo di mero partecipe – alla cosca Pelle ed in particolare responsabile del delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso aggravata dalla disponibilità delle armi, per aver fornito un contributo costante alla vita del sodalizio. Nello specifico al nostro assistito si contesta di aver eseguito, in occasione della campagna elettorale per le predette elezioni di rinnovamento del Consiglio regionale, le disposizioni impartite dal capo Pelle Giuseppe per favorire l'elezione di Nucera Pietro Antonio – anch'esso imputato – candidato di riferimento della cosca.

Allo stesso tempo gli viene addebitato il fatto di aver portato al cospetto del Pelle due soggetti, mai identificati, che propongono a quest'ultimo di avviare un'attività

nel settore caseario; attività che, in ragione della necessità del Pelle di eludere le disposizioni sulle misure di prevenzione patrimoniale, doveva di necessità essere intestata a prestanome.

2. *Le motivazioni della sentenza di primo grado.* – Con riguardo allo Iaria, nel giudizio di primo, svoltosi nelle forme del rito abbreviato, dopo aver superato una serie di questioni preliminari circa l'utilizzabilità di alcuni atti relativi all'attività di indagine che in parte saranno oggetto di censura in questo ricorso, il G.u.p. nel merito ritiene fondata la responsabilità dell'imputato in ordine ai fatti ascrittigli sulla base di captazioni tra presenti effettuate all'interno dell'abitazione del Pelle Giuseppe (invero quelle rilevanti e poste a base della decisione di condanna si concretizzano nelle intercettazioni del 26 febbraio, 2 marzo e 13 marzo 2010).

Secondo il Giudice di primo grado la prova dell'intraneità alla cosca da parte dello Iaria sarebbe desumibile in quanto questi risulterebbe «*destinatario dell'ordine di informare un altro associato di rispettare una direttiva del capo-cosca* ("ditegli a Pierino che quando sente il nome di Gianni Ficara deve essere a disposizione")» (pag. 149 sent. primo grado), oltre che dall'intenzione del Pelle di presentare Nucera al Ficara. Nonostante questi ultimi due soggetti non si conoscano, per il Pelle può ritenersi sufficiente la conoscenza mediata per il tramite dello Iaria («*Pelle G.: Ora... lo conoscete voi – Iaria: Perfetto!*»), come si desumerebbe dalla conversazione tra presenti del 13 marzo 2010.

L'ammissione dello Iaria nel corso dell'interrogatorio di garanzia circa la consapevolezza della caratura criminale del Pelle e del Ficara non lascerebbe dubbi circa l'intraneità del nostro assistito alla cosca Pelle, come emergente in tutti i dialoghi ove si «*mostra immediatamente rispettoso delle direttive del capo*» (pag. 152 sent. primo grado). Ciò integrerebbe quel contributo richiesto per configurare il ruolo di associato, non necessariamente dinamico, essendo sufficiente una mera manifestazione di im-

pegno a mettere a disposizione del sodalizio le proprie energie, così da offrirvi un contributo tale da ampliarne le potenzialità operative. Contributo che si evincerebbe anche dalla captazione del 2 marzo 2010, relativa alle modalità di organizzazione della campagna elettorale in favore del Nucera.

Secondo il giudice di primo grado il ruolo di sodale dello Iaria sarebbe confermato da un'ulteriore conversazione, quella del 26 febbraio 2010, che sostanzierebbe il fatto di cui alla seconda parte dell'addebito mosso all'imputato. Anche in questo caso il G.u.p. sottolinea l'irrilevanza delle critiche difensive in ordine alla presenza ammessa dallo stesso Iaria nel corso dell'interrogatorio di garanzia.

Nello specifico, intenzione della famiglia Pelle era quella di aprire un negozio di rivendita di prodotti caseari e per far ciò era necessario intestarlo a dei prestanome onde aggirare le disposizioni in tema di misure di prevenzione. Lo Iaria, secondo il G.u.p., si sarebbe prestato ad eludere la legge presentando al Pelle i due personaggi che proponevano di avviare un'attività nel settore caseario che di necessità il Pelle avrebbe dovuto intestare a prestanome, manifestando in ciò l'adesione al programma criminoso finalizzato a rafforzare l'egemonia della cosca.

Va sottolineato, infine, che secondo il giudice di prime cure non sarebbe rilevante il documentato rapporto professionale tra lo Iaria, patrocinatore legale, e Pelle Giuseppe ed altri membri della sua famiglia, costituito dall'assistenza in numerose vertenze in materia di diritto del lavoro e in ambito civilistico, posto che i dialoghi captati atterrebbero a ben altre tematiche.

3. Le motivazioni della sentenza di appello. – Nel giudizio di appello, preliminarmente, la Corte territoriale ritiene infondate le articolate questioni procedurali, sulla scorta della circostanza che, in concreto, il loro accoglimento nulla avrebbe mutato sul piano dei contenuti in quanto atti relativi a fatti sostanzialmente ammessi dall'imputato nel corso dell'interrogatorio di garanzia.

Il giudice di secondo grado, superando le articolate critiche alla decisione di primo grado, pur escludendo l'aggravante di cui al comma 4 dell'art. 416 *bis* c.p., di fatto si adagia sulle motivazioni del G.u.p., cercando di rafforzarle anche in relazione alla riforma con assoluzione degli imputati Nucera e Versaci che rivestono posizioni inscindibili da quella dello Iaria. La Corte reggina, al contrario, specifica le ragioni della diversificazione e quindi il diverso esito a cui perviene. Nello specifico ritiene che determinati episodi, quali il resoconto dello Iaria a Giuseppe Pelle circa la campagna elettorale, il venire a contatto con altre cosche mafiose (come i Serraino) (pag. 204 sent. secondo grado) e il sollecito recapito dei volantini, dimostrerebbero il coinvolgimento dello Iaria «*anche allorquando la ricerca di sponsor da parte del capo cosca si allargava a personaggi di peso nel mondo 'ndranghetistico*» (pag. 205 sent. secondo grado). Sono queste le ragioni che portano la Corte di appello ad escludere, quale prova a discarico, che le oltre venti visite dell'imputato al Pelle non possano essere riconducibili ai rapporti professionali (peraltro, secondo la Corte, si tratterebbe di «*vertenze di modestissima entità ed impegno, tale certamente da non richiedere la necessità di una così assidua consultazione legale a casa del cliente*»), anzi questi ultimi gli dovevano consentire di comprendere la completa cura di attività formalmente intestate ad altri familiari (è il caso, per esempio, della Azzurra Costruzioni che in concreto veniva gestita da Pelle Domenico e non dall'intestatario Pelle Antonio) da parte dei membri della famiglia Pelle attinti da misure di prevenzione. Questo giustificerebbe la responsabilità anche in ordine all'episodio relativo all'incontro finalizzato all'apertura del caseificio.

I. Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità in riferimento ai risultati delle indagini ed in particolare delle intercettazioni ambientali all'interno dell'abitazione di Pelle Giuseppe

Negli atti di appello, nei motivi nuovi ed in successive memorie le difese di alcuni

imputati hanno eccepito una serie di violazioni in relazione all'attività captativa e alla (ritenuta) indebita iscrizione della notizia di reato, tale da influire sull'utilizzabilità dei risultati dell'attività di captazione effettuata all'interno dell'abitazione di Pelle Giuseppe, sita in Bovalino, via Borrello n. 20.

Trattandosi di questioni rilevabili anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, nessuna preclusione si pone in relazione alla circostanza che la difesa dello Iaria le eccepisce per la prima volta in sede di legittimità – i sottoscritti peraltro hanno accettato il mandato difensivo solo successivamente al giudizio di appello –.

Le questioni che si intendono sviluppare, invero, non attengono a tutti i profili censurati dalle altre difese, ma si limitano ad aspetti circoscritti, alcuni dei quali meritavano un maggior approfondimento da parte della Corte territoriale.

Nello specifico.

I.1. Sulla ritenuta urgenza dell'attività di captazione.

In data 6 agosto 2009, ore 12.11, il P.M. emette decreto di intercettazione di urgenza in riferimento alla necessità di sottoporre a captazione la predetta abitazione di Pelle Giuseppe; decreto convalidato dal G.i.p. il giorno successivo e quindi secondo le scadenze previste dal codice di rito. Le operazioni di captazione, nonostante la ritenuta urgenza, vengono però eseguite solo a partire dal 25 febbraio 2010, a distanza di oltre sei mesi (onde facilitare il compito della Corte, si allegano *sub A* il decreto del P.M., quello del G.i.p. ed il provvedimento di esecuzione delle operazioni di intercettazione).

La Corte territoriale sul punto ha ritenuto che «*il limite temporale delle intercettazioni, stabilito dall'art. 267, comma 3, c.p.p. si riferisce solo alla durata dell'esecuzione di dette attività, nulla dicendo la norma circa la collocazione cronologica delle stesse, tant'è che il termine decorre non dalla data di emissione del provvedimento, bensì dal momento di inizio di esecuzione delle operazioni, che può essere anche di molto successivo a quello in cui*

l'autorizzazione è stata data» (pag. 76 sent. impugn.), citando a conforto la sentenza a Sezioni unite "D'Amuri" e altra della I Sezione (Cass., Sez. I, 17 maggio 2000, Dessi, in *Cass. pen.*, 2001, 1292) che, però, attengono a ben altra questione avente ad oggetto presupposti di fatto differenti, costituiti dall'emissione da parte del G.i.p. di provvedimento autorizzativo in situazione non d'urgenza.

La questione, inquadrata correttamente, deve muovere da un concetto che proprio la predetta decisione a Sezioni unite, impropriamente richiamata dalla Corte d'appello reggina, ha ribadito e cioè che *«l'intercettazione dei flussi di comunicazione telefonica, ovvero informatica (che avviene con un sistema di elaborazione di dati) o telematica (che si attua su una rete di comunicazioni), con trasmissione in forma digitale o tramite posta elettronica o nelle altre forme accennate, costituisce il livello massimo d'intrusione nella sfera privata, con la captazione dei contenuti del dialogo in corso all'insaputa di almeno uno degli interlocutori. Restano, quindi, assai limitate la libertà e la segretezza della comunicazione costituzionalmente presidiate, sicché s'impone un controllo giurisdizionale preventivo o, in caso di urgenza, immediatamente successivo, che può avvenire soltanto con l'integrale applicazione della disciplina prevista dall'art. 267 c.p.p.»* (Cass., Sez. un., 23 febbraio 2000, D'Amuri, cit.), il quale prevede, nell'ipotesi del comma 2, che l'urgenza sia costituita proprio dalla necessità ai fini delle indagini di disporre le intercettazioni così rapidamente da non poter attendere il provvedimento autorizzativo, pena *«un grave pregiudizio alle indagini»* stesse, tanto che se il decreto emesso d'urgenza dal pubblico ministero *«non viene convalidato nel termine stabilito, l'intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati»*. Se le parole hanno un senso, le conseguenze a trarsi non possono che essere le seguenti:

a) la situazione d'urgenza implica la necessità per gli inquirenti di attivarsi al più presto in quanto il ritardo potrebbe pregiudicare le indagini – o, più precisamente, le informazioni ricavabili dalle indagini –, requisito essenziale per legittimare la procedura *ex abrupto* (in tal senso è orientata anche la migliore dottrina: FILIPPI,

L'intercettazione di comunicazioni, Milano, 1997, 111);

b) questo lasso temporale che impone di attivare la procedura d'urgenza viene ravvisato dal legislatore in un *spatium* inferiore a quello che sarebbe necessario per operare secondo il modello di cui al comma 1 dell'art. 267 c.p.p., tanto che il decreto del P.M. ha lo scopo di consentire l'esecuzione delle operazioni prima del decreto del G.i.p.;

c) solo questa situazione d'urgenza consente di sovvertire gli schemi tradizionali consentendo al P.M. di autorizzare con decreto l'attività captativa che il G.i.p. dovrà successivamente convalidare. Schematizzando, l'art. 267, comma 2, prevede questa scansione: decreto P.M. → esecuzione delle operazioni di intercettazione → decreto di convalida G.i.p.;

d) qualora il G.i.p. non ritenga di convalidare il decreto del P.M. (anche sulla ritenuta insussistenza del carattere dell'urgenza) i risultati dell'attività captativa intercorsa tra il decreto del P.M. e la convalida del G.i.p. non possono essere utilizzati.

I sottoscritti non ignorano l'esistenza di un filone giurisprudenziale – orientamento che ad un'attenta analisi risulta meno consistente di quanto possa apparire a prima vista – che tende a superare quest'aspetto ritenendo che le operazioni di intercettazione non siano soggette ad un limite temporale per la loro esecuzione, essendo sufficiente che sussista il provvedimento autorizzativo. Francamente i presupposti fattuali da cui muove questa esegesi non appaiono condivisibili per una serie di ragioni di ordine sistematico.

È sì vero che il disposto del comma 3 dell'art. 267 rimette al P.M. la facoltà di decidere quando eseguire l'attività captativa in ragione di esigenze contingenti e funzionali alle indagini e concretamente apprezzabili, così come è pacifico che il P.M. possa decidere di sospendere l'esecuzione delle operazioni di captazione per poi riprenderla, sempre che usufruisca ancora del tempo indicato nel provvedimento autorizzativo (cfr., al proposito, Cass., Sez. VI, 18 novembre 2010 Puddu, in *Cass. pen.*, 2012, 1449),

ma sarebbe un errore considerare questo arresto come valevole anche per i provvedimenti emessi d'urgenza secondo il modello di cui al comma 2, in ragione del fatto che la situazione di pregiudizio per le indagini, che legittima la procedura d'urgenza, costituisce un presupposto ineludibile, oggetto di apprezzamento da parte del giudice per emettere il decreto motivato di convalida di quello del P.M.

D'altronde, se per le intercettazioni disposte fuori dalle situazioni di urgenza il P.M. è libero di stabilire la durata e le caratteristiche delle operazioni, la giurisprudenza ha opportunamente fissato dei limiti che non consentano al P.M. di utilizzare il decreto giurisdizionale come una "delega in bianco" che gli consenta di violare la riservatezza dei cittadini *ad libitum*; limiti che si rinvergono nella persistenza delle medesime condizioni che esistevano quando venne effettuata l'istanza al G.i.p. da parte del P.M., trattandosi di autorizzazione all'esecuzione delle operazioni *rebus sic stantibus* che, quindi, può giustificare un ritardo delle operazioni solo per un tempo ragionevole (Cass., Sez. V, 5 ottobre 1992, Di Corato, in *Arch. nuova proc. pen.*, 1993, 320).

Peraltro gli arresti della giurisprudenza di legittimità, pur ritenendo che il requisito dell'urgenza non sia successivamente sindacabile, trattandosi di valutazione rimessa all'organo precedente, invero devono essere letti "ipertestualizzati" con le vicende sottese, le quali consentono di "relativizzare" le decisioni. È il caso, ad esempio, di provvedimento del P.M. emesso sulla ritenuta urgenza, ma attivato successivamente al decreto di convalida del G.i.p. – che, stando all'indirizzo interpretativo, assumerebbe un effetto sanante per le intercettazioni successive –, in quanto «*si trattava, nel caso di specie, di intercettazione ambientale da eseguire in ambiente carcerario, in presenza di colloqui già autorizzati dal G.i.p., e ciò giustificava l'esistenza dell'urgenza anche se la necessità di concreta esecuzione poteva rivelarsi (ma con valutazione ex post) in tempi successivi*» (così la parte motiva di Cass., Sez. fer., 24 agosto 2010, Crupi, in *Cass. pen.*, 2011, 3504), nel senso che era necessario premunirsi di un provvedimento per l'evenienza

in cui venissero effettuate conversazioni tra determinati soggetti che all'origine non si sapeva quando sarebbero avvenuti; da qui la necessità di poter attivare alla bisogna, ed in ipotesi anche in tempi strettissimi, le captazioni tra presenti, pur essendo un'incognita il se ed il quando del contatto tra i soggetti interessati. D'altronde ciò è in linea con quell'orientamento secondo cui *«in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'utilizzabilità dei risultati delle operazioni che siano state direttamente disposte dal p.m. è subordinata al presupposto dell'urgenza di provvedere, a prescindere dalla ragione che l'abbia determinata»* (Cass., Sez. I, 12 ottobre 2000, Sansone, in *Cass. pen.*, 2002, 285).

In misura maggiormente esaustiva si pone altro precedente assimilabile all'ipotesi che ci occupa – anche se con un arco cronologico molto più contenuto rispetto al nostro caso – il quale ha ritenuto che *«ai fini dell'esercizio, da parte del pubblico ministero, della facoltà di disporre, nel concorso di grave pregiudizio alle indagini, intercettazioni in via d'urgenza, l'arco cronologico in riferimento al quale va apprezzata l'eventualità di tale pregiudizio si identifica con lo stesso lasso di tempo (quarantotto ore) riservato al giudice per la convalida del decreto dell'organo inquirente»* (Cass., Sez. I, 30 gennaio 2007, Cirillo, in *Cass. pen.*, 2008, 3380). Emblematica risulta la vicenda sottesa in cui il P.M., ricevuta un'informativa di P.G. il 22 febbraio, aveva fatto proprie le ragioni di urgenza ivi rappresentate con provvedimento dispositivo di intercettazioni emesso il 1° marzo, convalidato solo il 7 marzo dal G.i.p., con operazioni di captazione avviate il 9 marzo. La Suprema Corte, nel caso di specie, ha escluso la ricorrenza dell'urgenza e del grave pregiudizio per le indagini con la conseguente inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni, escludendo, ai fini di un'eventuale utilizzazione, che la tardiva convalida potesse ritenersi equivalente a (e valere come) autorizzazione all'intercettazione rilasciata in via ordinaria.

A queste interpretazioni si contrappone un diverso indirizzo tendente ad offrire portata sanante al provvedimento del G.i.p. in funzione della ritenuta urgenza. La

questione sottesa, però, è stata analizzata sotto il profilo del vizio di motivazione circa il decreto del P.M. (Cass., Sez. V, 16 marzo 2010, Baldissin, in *Mass. uff.*, n. 247266; in senso conforme Id., Sez. VI, 16 luglio 2009, Iaria, *ivi*, n. 244872), non affrontando il peculiare aspetto che si sottopone con questo motivo alla Corte, vale a dire la violazione di norme stabilite a pena di inutilizzabilità.

Un attento esame delle vicende fattuali sottese alle massime che attribuiscono efficacia sanante al decreto di convalida del G.i.p., in effetti consente di affermare che queste attengono non tanto alla sussistenza del presupposto dell'urgenza, quanto piuttosto al profilo motivazionale; aspetto ben differente rispetto all'attivazione a distanza di oltre sei mesi di un'intercettazione che traeva il presupposto della prosecuzione delle indagini nell'urgenza di captare i dialoghi tenuti all'interno dell'abitazione del Pelle sulla base del meno efficace strumento delle intercettazioni di conversazione telefoniche e della circostanza che l'"ambientale" presso l'abitazione del Pelle Giuseppe costituiva *«un importante strumento investigativo e di supporto alle altre attività espletabili sul territorio per il conseguimento di quei risultati investigativi non altrimenti raggiungibili con altre forme di investigazione...»* (pag. 6 decreto P.M. 6.8.2009). Presupposti ritenuti tali dal G.i.p. nel provvedimento di convalida che ritiene l'intercettazione in parola *«necessaria alla prosecuzione delle indagini non individuandosi diverse attività investigative idonee all'accertamento dei fatti»* (cfr. decreto G.i.p. 7.8.2009).

Quindi, in considerazione della violazione del disposto dell'art. 267, comma 2, c.p.p. ne consegue l'inutilizzabilità ex art. 271 c.p.p. dei risultati delle intercettazioni eseguite in forza del decreto n. 1626/09 R.I.T.-D.D.A. a partire dal 25 febbraio 2010 e protrattesi per quaranta giorni, includenti le conversazioni del 26 febbraio, 2 marzo e 13 marzo 2010 che costituiscono gli elementi di prova a carico del nostro assistito. L'inutilizzabilità, involgendo la violazione di un diritto primario, è da considerarsi di ordine patologico e quindi "resistente" all'opzione effettuata dall'imputato per il

rito abbreviato.

I.2. Sull'ortodossa determinazione del termine di durata delle indagini preliminari.

Risulta *per tabulas* che il procedimento in esame (c.d. Reale) e le sue successive ramificazioni ("Reale 2, 3, 4 e 5") trovano scaturigine nel procedimento "Labirinto" (n. 891/08 R.G.N.R.-D.D.A.) al quale è stato "riunito" il "Crimine" (n. 1389/08 R.G.N.R.-D.D.A.). Il primo di questi due ("Labirinto"), a sua volta, costituisce un'appendice del procedimento penale n. 1895/07 R.G.N.R.-D.D.A. (c.d. Armonia) che vede quale primo indagato per il reato di cui all'art. 416 *bis* c.p. Pelle Giuseppe.

Al di là del lessico utilizzato dagli inquirenti per definire l'apertura dei vari fascicoli che muovono, cronologicamente, da uno stralcio (il "Labirinto" rispetto all'"Armonia"), da una successiva riunione (il "Crimine" al "Labirinto"), nonché dalla ramificazione nei vari "Reale", è opportuno inquadrare correttamente l'attività di iscrizione delle notizie di reato da parte della Procura distrettuale reggina per le conseguenze sulla durata delle indagini preliminari che va a ripercuotersi sul regime di utilizzabilità dei risultati dell'attività degli inquirenti.

Procediamo con ordine.

Come detto il primo anello della catena è costituito dal procedimento n. 1895/07 R.G.N.R.-D.D.A. denominato Operazione Armonia nel quale si indaga, tra gli altri, per il delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso.

Da questo procedimento, in ragione delle necessità di effettuare un'attività di indagine "mirata", il 20 febbraio 2008 viene aperto un ulteriore fascicolo il n. 891/08 R.G.N.R., quale stralcio dell'"Armonia"; si legge nel provvedimento del P.M. che si allega *sub B*: «*letti gli atti del procedimento penale n. 1895/07 R.G.N.R.-D.D.A. [...] appare opportuno intraprendere una attività mirata al fine di ricostruire e documentare le dinamiche di favoreggiamento finalizzate principalmente alla cattura di Pelle Antonio*».

A parere di chi scrive l'*escamotage* del P.M. è consistito nel ritenere nuova iscrizione, con gli indubbi vantaggi sul prolungamento dei tempi a disposizione per lo svolgimento delle indagini, ciò che, in maniera ortodossa, andava inquadrato come attività di **aggiornamento** della *notitia criminis*.

In prospettiva di metodo, appare naturale che la progressione delle indagini spinga il P.M. a "registrare" eventuali aggiornamenti; d'altronde le varie norme del codice che attengono all'addebito (artt. 369, 415 *bis*, 417, 423, 516 c.p.p. e segg.) testimoniano per un'imputazione a "geometrie variabili".

Per aprire le indagini è sufficiente, infatti, che venga descritta una *notitia criminis* in forma embrionale con la descrizione degli elementi di fatto che corrispondono agli elementi strutturali più significativi di una determinata fattispecie astratta di reato. Se ciò può bastare all'origine nel procedimento, nel corso delle indagini la progressione investigativa deve portare ad integrare gli elementi di fatto per giungere ad una concreta sovrapposizione tra elementi di fatto con quelli richiesti dal legislatore per ritenere configurato un determinato reato. Questa evoluzione non deve però rimanere sommersa, ma va aggiornata dandone conto nel registro delle notizie di reato che costituisce una sorta di "verbale dei risultati investigativi", ove è necessario indicare tutti gli ulteriori elementi che vanno a comporre la fattispecie concreta, così come tutti gli interventi correttivi sull'individuazione della fattispecie astratta.

Il comma 2 dell'art. 335 c.p.p. impone l'aggiornamento della notizia di reato quando «*muta la qualificazione giuridica del fatto*» o quando questo «*risulta diversamente circostanziato*», intendendo, nel primo caso, qualsiasi intervento sulla fattispecie astratta inizialmente indicata sia per la variazione degli elementi di fatto, sia per una rivalutazione della qualificazione giuridica; mentre, nel secondo caso, la correzione o l'aggiunta dei soli elementi concreti che non incidono sulla fattispecie astratta già individuata.

In sintesi, l'aggiornamento può investire o la sola fattispecie astratta, o unitamente quella concreta e quella astratta, ovvero la sola fattispecie concreta.

Sul piano pratico le situazioni legittimanti l'aggiornamento possono essere individuate nelle seguenti:

- viene sostituita la norma incriminatrice con un'altra in quanto si ritiene che sia un altro il reato sotto cui sussumere la fattispecie concreta;
- viene aggiunta un'ulteriore norma incriminatrice in quanto il fatto concreto, che rimane invariato, va sussunto anche in altra fattispecie;
- muta la condotta dell'agente e quindi occorre adeguare la fattispecie astratta;
- muta l'evento, nonostante la condotta rimanga la medesima (dalle lesioni si passa all'omicidio, in conseguenza della morte della vittima);
- viene ravvisato un ulteriore elemento di fatto che si aggiunge ai precedenti, già iscritti, tale da importare la configurabilità di una diversa fattispecie;
- mutano *locus e tempus commissi delicti*;
- interviene la condizione obiettiva di punibilità;
- variano o si individuano situazioni concrete corrispondenti a circostanze del reato;
- si individua la condotta concreta o un suo ulteriore frammento, rimanendo fermo l'evento naturalistico;
- varia o si individua la specifica regola cautelare realmente violata.

Si tratta ovviamente di una serie, non esaustiva, di esempi che offre l'idea di come al variare di elementi concreti ed astratti, il P.M. è tenuto ad aggiornare la notizia di reato, con la conseguenza che non deve procedere a nuova iscrizione, e quindi senza una dilatazione cronologica rispetto a quanto previsto (salvo ovviamente che la nuova fattispecie astratta non goda di differenti termini massimi per lo svolgimento delle indagini).

Diversi sono i presupposti per procedere a nuova iscrizione la quale importa la decorrenza di termini per le indagini autonomi rispetto al procedimento originario.

Il P.M. deve procedere a nuova iscrizione quando nel corso dell'indagine emergono ulteriori figure criminose, non collegabili ad alcuno degli elementi concreti già iscritti. Ciò si verifica, ad esempio, quando:

- emerga una condotta non riconducibile eziologicamente agli eventi già oggetto di iscrizione;
- emerga una condotta che non si può giuridicamente aggiungere a quelle già iscritte;
- si ravvisino eventi non collegabili alle condotte già iscritte;
- emergano soggetti responsabili ulteriori rispetto alle notizie già iscritte.

In chiave di sintesi estrema il P.M. può legittimamente procedere a nuova iscrizione ogni qualvolta emergano nuovi reati legati dal vincolo della continuazione o dei meri concorsi materiali ovvero risulti che la medesima *notitia criminis* è attribuibile a concorrenti, cooperanti o a terzi che abbiano causato lo stesso fatto in via autonoma.

Nel caso di specie, il fatto contestato a Pelle Giuseppe – nonché la qualificazione giuridica datagli – nel procedimento n. 1895/07 R.G.N.R.-D.D.A. (c.d. Armonia) è il medesimo di quello che viene successivamente iscritto nei confronti dello stesso nel n. 891/08 R.G.N.R.-D.D.A. (c.d. Labirinto), tanto che la giustificazione adotta, vale a dire un'indagine mirata per ricostruire e documentare le condotte di favoreggiamento per procedere alla cattura del latitante Pelle Antonio, in concreto non si verifica poiché il P.M. iscrive Pelle Giuseppe nel procedimento "Labirinto" per i medesimi fatti ed il medesimo delitto (art. 416 *bis* c.p.) per i quali era indagato nell'"Armonia".

Stando all'interpretazione offerta dalla Suprema Corte, «nel corso delle indagini preliminari il p.m. – salvi i casi di mutamento della qualificazione giuridica del fatto o dell'accertamento di circostanze aggravanti – deve procedere a nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato previsto dall'art. 335 c.p.p. sia quando acquisisce **elementi in ordine ad ulteriori fatti costituenti reato nei confronti della stessa persona**, sia quando raccolga **elementi in relazione al medesimo o ad un nuovo reato a carico di persone diverse**

*dall'originario indagato. Ne consegue che il termine per le indagini preliminari previsto dall'art. 405 c.p.p., decorre in modo autonomo per ciascun indagato dal momento dell'iscrizione del suo nominativo nel registro delle notizie di reato e, per la persona originariamente sottoposta ad indagini, da ciascuna successiva iscrizione» (Cass., Sez. IV, 6 luglio 2006, Meinerò, in Cass. pen., 2007, 3817; Id., Sez. VI, 17 aprile 2003, Visciglia, *ivi*, 2005, 1993; Id., Sez. V, 1° settembre 1998, Itria, in Mass. uff., n. 211936).*

Inevitabili le conseguenze a trarsi sulla decorrenza dei termini per le indagini preliminari che vanno computati in relazione all'iscrizione di Pelle Giuseppe nel primo procedimento, l'“Armonia” cioè, con limite invalicabile delle indagini (considerate le proroghe) in due anni esatti dall'iscrizione, posto che trattandosi di procedimento relativo a reati di criminalità organizzata ai sensi dell'art. 2 l. 7 ottobre 1969, n. 742 non opera nella fase delle indagini la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

Sulla scorta di ciò il risultato dell'intercettazione ambientale disposta con R.I.T. n. 1626/09, eseguita a partire dal 25 febbraio 2010, risulta inutilizzabile essendo a tale data già decorsi i termini massimi per lo svolgimento delle indagini preliminari.

II. Violazione dell'art. 606, lett. e), c.p.p. Contraddittorietà ovvero carenza ed illogicità della motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità.

II.1. Le premesse fattuali della sentenza di primo grado.

All'esito di un processo celebrato con le forme del rito abbreviato il dott. Filippo Iaria, praticante abilitato all'esercizio della professione forense, era stato condannato alla pena di anni otto di reclusione quale partecipe all'associazione a delinquere di stampo mafioso denominata 'ndrangheta ed in specifico alla c.d. cosca Pelle. La pena era stata così determinata poiché il reato di cui all'art. 416 *bis* c.p. veniva considerato aggravato dalla disponibilità di armi.

Il primo Giudice, ripercorrendo di fatto piuttosto superficialmente i provvedimenti cautelari emessi, individuava la prova della responsabilità dell'imputato nella sostanziale ed effettiva "disponibilità" che questo avrebbe garantito all'associazione.

Condotta questa di cui il G.u.p. rinveniva le prove nella frequentazione che il ricorrente avrebbe avuto con il Pelle Giuseppe e, soprattutto, in tre conversazioni intercorse nell'abitazione dello stesso Pelle.

Quale elemento significativo, ma forse sarebbe sin d'ora dire esclusivo, della partecipazione all'attività ed agli interessi dell'associazione veniva indicato il diretto coinvolgimento che Filippo Iaria avrebbe avuto per il sostegno elettorale della candidatura del dr. Pietro Antonio Nucera alle elezioni regionali tenute il 28 e 29 marzo 2010. Soggetto che il primo Giudice, coerentemente, aveva ritenuto sodale della medesima consorteria e condannato conseguentemente per il reato di cui all'art. 416 *bis* c.p.

La circostanza che a Filippo Iaria fosse in effetti attribuito un ruolo significativo nella sola vicenda relativa alle elezioni regionali, d'altro canto, imponeva ed impone di inserire l'intera gestione del sostegno al candidato Nucera come interna al contesto associativo. Il riconoscimento della qualità di associato al Nucera (così come quella dell'imputato Mario Versaci, che pure si era adoperato per sostenere la candidatura dello stesso), infatti, costituiva e costituisce la necessaria ed indefettibile premessa logica per attribuire rilievo criminale alla condotta dell'odierno ricorrente, altrimenti penalmente neutra.

Nessun rilievo il primo Giudice attribuiva alla mancata elezione del Nucera stesso ed allo scarsissimo risultato elettorale ottenuto.

In nessuna considerazione, d'altro canto, il G.u.p. teneva l'esito del ricorso presentato dal dr. Nucera avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame. Le motivazioni dell'annullamento con rinvio pronunciato dalla Corte di cassazione, Sez. I, 7 giugno 2011, n. 26331, che ha concluso per la sostanziale insussistenza dei gravi in-

dizi di colpevolezza idonei a giustificare l'applicazione della misura cautelare, infatti, sono state depositate solo nelle more del giudizio di appello.

L'organicità alla cosca di Filippo Iaria veniva in sostanza desunta esclusivamente dalla partecipazione dello stesso alle conversazioni intercorse in data 2 e 13 marzo 2010, nel corso delle quali si parlava della candidatura del Nucera, ed a quella del 26 febbraio 2010 durante la quale Giuseppe Pelle aveva incontrato due persone interessate all'apertura di un caseificio a Bovalino.

II.2. I motivi di appello.

Avverso la sentenza di primo grado la difesa del dott. Filippo Iaria presentava un corposo atto di appello nel quale, oltre ad alcune censure circa l'utilizzabilità delle intercettazioni ambientali, come visto, oggetto in parte di altro specifico motivo di ricorso, veniva analiticamente contestato l'iter argomentativo seguito dal G.u.p.

Unitamente alle articolate doglianze di merito cui si rinvia per opportuna conoscenza ed al fine di meglio comprendere la carenza della motivazione della sentenza ora impugnata, nell'atto si evidenziavano anche alcuni rilievi relativi alla corretta trascrizione di una conversazione, si ribadiva l'assenza di riferimenti all'imputato in una conversazione intercorsa tra Sebastiano Pelle e Giuseppe Pelle, si forniva un importante elemento idoneo ad escludere la partecipazione dell'imputato ad una parte significativa di un'ulteriore conversazione e si segnalava un elemento oggettivo della mancata presenza del dott. Iaria mentre si teneva un'altra delle conversazioni in analisi.

Specificamente nell'atto di appello si evidenziava:

a) come il tenore della conversazione intercorsa in data 26 febbraio 2010 tra il Pelle, due soggetti e, forse, il dott. Filippo Iaria non risulti affatto chiaro. Come evidenziato dalla difesa, infatti, esistono in atti ben due diverse trascrizioni della medesima conversazione. Trascrizioni nelle quali l'attribuzione delle frasi e la stessa indi-

viduazione dei soggetti non può dirsi accertata (cfr. i diversi verbali di trascrizione relativi ai progr. 278, 279 e 280 del 26.2.2010, allegati *sub C*);

b) che nella conversazione progr. n. 344 del 26.2.2010 intercorsa tra Sebastiano Pelle e Giovanni Pelle alle ore 19.20, a seguito del colloquio avuto dal secondo con altri soggetti per valutare l'opportunità di avviare una attività di compravendita di latticini non vi è alcun riferimento a Filippo Iaria né, tanto meno, ad indicazioni da questo ricevute circa l'eventuale intestazione di attività commerciali;

c) come il tenore della conversazione intercorsa in data 13.3.2010, tra Giuseppe Pelle e Giovanni Ficara muti radicalmente all'arrivo di Filippo Iaria, l'"avvocato", e rimane formale sino a quando si sente chiaramente il rumore di sedie e di persone che si allontanano. Momento dal quale la voce dell'imputato Iaria non viene più registrata ed individuata. Sul punto la difesa aveva depositato e fatto espresso riferimento ad una propria consulenza di parte. La circostanza appare di particolare rilievo poiché è soprattutto, *rectius*, solo in questa seconda parte che il Pelle ed il Ficara fanno espresso riferimento a questioni in qualche modo riferibili alla vita ed alla gestione dell'associazione;

d) che il confronto degli orari indicati nel progr. 1306 dell'intercettazione del 2.3.2010 e quello riportato nel sistema di videoripresa posto all'esterno dell'abitazione di Giuseppe Pelle impone di escludere che il dott. Filippo Iaria abbia partecipato a tutta ovvero a parte della conversazione intercorsa in tale occasione. Oltre ad alcuni rilievi di carattere fonico, infatti, il progressivo indica che il colloquio è iniziato alle ore 15.41.11 ed è durato 15 minuti e 3 secondi mentre l'orologio della videoripresa attesta che l'imputato è uscito dall'abitazione alle ore 15.49.

La difesa dell'odierno ricorrente depositava dei motivi aggiunti nei quali, oltre a ribadire l'inconsistenza degli elementi posti a fondamento della sentenza di condanna, veniva analizzata la condotta contestata all'imputato ed indicati i criteri di riferimento enucleati dalla giurisprudenza affinché la generica "disponibilità" possa as-

sumere in concreto la consistenza della partecipazione al reato associativo. Negli stessi, da ultimo si evidenziava l'insussistenza dell'elemento psicologico. Motivi nuovi che per completezza sono da intendersi interamente trascritti, ed in particolare da pag. 14 a pag. 25 e le pagg. 32 e 33.

II.3. L'apparato argomentativo della decisione di appello.

La motivazione della decisione della Corte di appello oggetto dei motivi di ricorso, frutto di una analisi atomistica e parcellizzata di quanto emerso nel processo, è carente e contraddittoria.

I Secondi Giudici, infatti, preso in qualche modo atto dell'evidente analogia delle posizioni degli imputati Nucera, Versaci e Iaria, pervengono a soluzioni differenti in assenza di effettive e concrete difformità.

In numerosi passaggi, peraltro, la contraddizione risulta evidente poiché la medesima circostanza e/o situazione è valutata diversamente.

Le posizioni processuali di Filippo Iaria, di Pietro Antonio Nucera e di Mario Versaci, come correttamente evidenziato sin dal capo di imputazione e ritenuto dal Primo Giudice, sono intimamente connesse. Tutte e tre si riferiscono alla specifica situazione determinata dalle elezioni regionali tenute il 28 e 29 marzo 2010.

Ai tre imputati viene, a diverso titolo, contestato di essersi messi "a disposizione" delle c.d. cosca Pelle – anche se sarebbe meglio dire di Giuseppe Pelle – al fine di ottenere sostegno e voti.

La necessità di procedere ad una valutazione congiunta delle posizioni e di utilizzare gli stessi parametri di valutazione è implicitamente riconosciuta dalla stessa Corte di appello che inserisce la propria valutazione nella parte intitolata «*La vicenda relativa alle consultazioni per il rinnovo del Consiglio Regionale della Calabria per l'anno 2010. Rapporti tra la cosca Pelle e i politici locali (c.d. Operazione "Reale III")*» (pag. 176) e,

quindi, «*Il delitto associativo contestato a Nucera Pietro Antonio, Versaci Mario e Iaria Filippo*» (pag. 178 sent. impugn.).

La premessa metodologica così posta, però, non è stata oggetto di coerente sviluppo tanto che la conclusione circa la pretesa “peculiarità” della posizione di Filippo Iaria è il risultato contraddittorio della ingiustificata ed illogica difformità di valutazione dei medesimi elementi.

II.4. L'eterodossa lettura della vicenda in esame in relazione all'ermeneutica offerta dalla giurisprudenza: contraddizioni logiche ed aporie argomentative.

La valutazione in concreto delle responsabilità – poiché agli imputati Nucera, Versaci e Iaria la partecipazione al reato associativo è configurata come mera “disponibilità” e non è contestata alcuna condotta in astratto ed autonomamente riconducibile ad una specifica fattispecie criminosa – deve fare costante riferimento ai criteri enucleati dal protocollato indirizzo giurisprudenziale in materia.

Come già ampiamente argomentato nei motivi aggiunti depositati dalla difesa del ricorrente e dalla migliore giurisprudenza sul punto, infatti, la prova dell'adesione e, quindi, dell'effettiva partecipazione ad una associazione mafiosa «*non si limita a un'adesione “ideologica” o espressa in termini di mera vicinanza o disponibilità*» ma deve avere ad oggetto «*un comportamento estrinsecato nel porre in essere attività effettive, omogenee agli scopi del sodalizio, cui viene fornito un contributo concreto, protratto nel tempo*» (cfr. Cass., Sez. II, 15 ottobre 2004, P.G. in proc. Andreotti, in *Guida dir.*, 2005, Dossier 2, 79).

La partecipazione, d'altro canto, presuppone un «*rapporto di stabile ed organica penetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno status di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato “prende parte” al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi*» (Cass., Sez. un., 12 luglio 2005, Mannino).

Il contributo fornito dal soggetto, inoltre, deve essere «concreto e causale al rafforzamento del sodalizio» (Cass., Sez. I, 4 marzo 2010, n. 17206, in *Mass. uff.*, n. 247050).

Specifica rilevanza sul punto e per il processo in esame assume la sentenza emessa nel procedimento cautelare a seguito del ricorso presentato dal dr. Nucera. Nella decisione la Suprema Corte, facendo buon governo del diritto vivente, ha evidenziato come «*la partecipazione ad una associazione di stampo mafioso ben può esprimersi con la "messa a disposizione" dell'organizzazione criminale, purché sia ben chiaro che **codesta messa a disposizione deve rivolgersi incondizionatamente al sodalizio ed essere di natura ed ampiezza tale da dimostrare l'adesione permanente e volontaria ad essa per ogni fine illecito suo proprio. La messa a disposizione rilevante ai fini della prova dell'adesione all'associazione mafiosa non può risolversi perciò nella mera disponibilità eventualmente manifestata nei confronti di singoli associati, a servizio dei loro interessi particolari, né con la promessa, e neppure con la prestazione, di contributi a specifiche attività, che, pur indirettamente funzionali alla vita dell'associazione, si risolvono in apporti delimitati nel tempo e quanto ai soggetti e oggetto cui sono rivolti***» (Cass., Sez. I, 7 giugno 2011, n. 26331, Nucera, in *Mass. uff.*, n. 250670).

La Corte di appello, che pure ha condiviso i criteri enucleati dalla giurisprudenza ed in specifico ha riportato ampi brani della citata decisione pronunciata a favore del dr. Nucera, ha così posto una premessa di metodo che ha coerentemente applicato pervenendo alla riforma della sentenza di condanna emessa nei confronti del dr. Nucera e del Versaci ed alla quale, però, non si è poi attenuta in sede di valutazione della posizione del dott. Iaria.

A fronte di una posizione processuale analoga e di una consistenza indiziaria pressoché coincidente, infatti, la Corte ha ritenuto di confermare solo la sentenza di condanna emessa nei confronti del dott. Iaria.

A ben vedere la conclusione circa la pretesa diversità della posizione dell'odierno ricorrente è il risultato dell'erroneo percorso logico-argomentativo seguito dai Secondi

Giudici allorché esprimono giudizi e considerazioni contraddittorie in merito ai medesimi elementi di fatto ovvero a prove di natura indiziaria di analoga consistenza.

La Corte di appello, inoltre, non ha replicato in modo convincente ad alcuni degli specifici rilievi indicati dalla difesa.

II.5. *Le contraddizioni logiche risultanti dalla sentenza impugnata e da altri atti del processo.*

1. La posizione del dr. **Nucera** è analizzata da pag. 177 a pag. 189 della sentenza impugnata. I Secondi Giudici, prese le mosse dalla motivazione della sentenza emessa dalla Cassazione nel procedimento cautelare e condivisi i principi ed i criteri ivi stabiliti in tema di rilevanza penale della “disponibilità”, hanno escluso la responsabilità penale dell’imputato.

In specifico la Corte ha ritenuto che le conversazioni intercettate, nelle quali vi è uno specifico ed espresso riferimento al sostegno elettorale da fornire al candidato Nucera ed alla sua dichiarazione di disponibilità alla cosca, non fossero sufficienti ad inferire una adesione configurabile nei termini di effettiva e consapevole partecipazione all’associazione.

Al fine di pervenire a tale conclusione nella motivazione vengono valorizzati gli elementi oggettivi a favore del Nucera, quale lo scarsissimo risultato elettorale ottenuto dal candidato, correttamente utilizzati anche per ripercorrere criticamente la consistenza delle conversazioni intercorse ed il rilievo della effettiva frequentazione dell’abitazione del Pelle in un periodo precedente alle elezioni, che pure risultava dagli atti. In particolare, la mancata elezione e l’esiguo numero di voti conseguiti anche a Bovalino, sono considerati significativi di un «*sopravvenuto disimpegno*» della cosca. Decisione questa che la Corte fa risalire addirittura al 5 marzo 2010 (cfr. pag. 187 sent. impugn.). Nel medesimo contesto anche le frasi del Pelle Giuseppe nelle quali questi, in cambio di appoggio elettorale, offre ad un altro soggetto intraneo al-

la 'ndrangheta la "disponibilità" del Nucera, anche nelle sua qualità di medico, è correttamente interpretata quale manifestazione della personalità di «*un personaggio estremamente spregiudicato sul piano politico che approfitta della propria posizione di influenza mafiosa... ragion per cui non è inverosimile ipotizzare che egli intendesse in qualche misura enfatizzare la disponibilità del medico...*» (cfr. pag. 186 sent. impugn.).

In tale prospettiva quindi ogni ulteriore ed eventuale riferimento che Giuseppe Pelle aveva fatto al Nucera è inserito in un contesto di "*amicizia personale*" che esclude ogni rilievo anche alla consapevolezza della caratura criminale dello stesso e degli altri personaggi ai quali la Corte riconosce essersi rivolto per essere eletto.

2. La posizione di **Mario Versaci** è analizzata da pag. 189 a pag. 199 della sentenza impugnata.

La Corte reggina analizza attentamente il tenore ed il contenuto della conversazione intercorsa tra quest'ultimo imputato e Giuseppe Pelle in data 27.3.2010 nel corso del quale si delinea, o forse meglio si ripercorre, la strategia elettorale da tenere e tenuta per il sostegno della candidatura del dr. Nucera.

Nelle dieci pagine di motivazione i Secondi Giudici, escludono qualsivoglia rilievo a tutti gli argomenti evidenziati nella sentenza di primo grado.

In specifico escludono che possa inferirsi la prova della partecipazione del Versaci all'associazione:

- dalla consapevolezza che i Versaci aveva della caratura criminale del Pelle;
- dai toni estremamente confidenziali della conversazione e, quindi, dal rapporto di particolare familiarità che emerge tra il Versaci ed il Pelle;
- dagli incontri che il Versaci dichiara espressamente di avere avuto con appartenenti ad altre famiglie mafiose;
- dall'uso di espressioni che evidenziavano l'esistenza di interessi comuni;
- dalla circostanza che nel corso della conversazione il Pelle dia delle disposizioni al Versaci e comunque emerga che lo stesso ha eseguito quanto indicato dal capo.

Ad avviso della Corte territoriale tali circostanze, che pure «*dimostrano la contiguità di costui ad ambienti malavitosi e possono eventualmente assumere rilievo ad altri fini non valgono a dare la prova della sua appartenenza alla cosca Pelle e neppure del suo inserimento organico all'interno della organizzazione denominata 'ndrangheta*» (pag. 199 sent. impugn.). La circostanza che dalla conversazione del 5.3.2010 possa enuclearsi un «*sopravvenuto disimpegno*» della cosca in merito alla candidatura del Nucera, infatti, evidenzierebbe che «*la condotta certamente spregiudicata messa in atto dal Versaci e consistita nell'aver perorato presso un personaggio di cui conosceva perfettamente la caratura mafiosa la candidatura del Nucera non valga ad integrare quel contributo stabile e dinamico agli scopi dell'associazione, necessario ai fini della configurabilità del reato contestato all'imputato, e che neppure vi sia stata una efficienza causale della sua condotta rispetto alla vita e agli scopi del sodalizio, state la sostanziale inutilità del proprio intervento sulle scelte elettorali del boss Giuseppe Pelle*» (cfr. pag. 199 sent. impugn.).

3. La posizione di **Filippo Iaria** è analizzata da pag. 199 a pag. 215 della sentenza impugnata.

In assenza di qualsivoglia effettivo e concreto elemento, ed in questo caso senza tenere inspiegabilmente in alcuna considerazione che il risultato elettorale conseguito dal dr. Nucera è stato a dir poco disastroso, la Corte perviene alla conferma della sentenza di primo grado facendo esclusivamente riferimento ad un esiguo numero di intercettazioni di conversazioni intercorse nell'abitazione di Giuseppe Pelle sita in Bovalino e dagli esiti di un servizio di videoripresa approntato in prossimità dell'ingresso del medesimo immobile.

A carico del dott. Iaria sono indicate esclusivamente le tre conversazioni del 26 febbraio, del 2 e del 13 marzo 2010 oltre alle videoriprese che attestano una frequentazione, sempre per pochi minuti, dell'abitazione di Giuseppe Pelle.

I Secondi Giudici, pur riconoscendo che la posizione dell'odierno ricorrente è «*legata ai rapporti con il candidato Nucera*», giustificano la diversa conclusione sulla base di pretesi, e come si vedrà inesistenti, «*peculiari aspetti*» (pag. 199 sent. impugn.).

In particolare – in costante ed evidente contraddizione con i criteri di valutazione in precedenza utilizzati per addivenire correttamente alla riforma della sentenza di condanna pronunciata nei confronti degli imputati Nucera e Versaci – la Corte ha riconosciuto significativo rilievo al valore attribuito:

- alla consapevolezza che Iaria aveva della caratura criminale di Giuseppe Pelle e di Giovanni Ficara;
- alla frequentazione con Giuseppe Pelle;
- ai presunti contatti con appartenenti ad altre famiglie mafiose;
- all'uso di una locuzione che evidenzierebbe l'esistenza di interessi comuni;
- alla circostanza che nel corso della conversazione il Pelle dia delle disposizioni allo Iaria e comunque emerga che lo stesso ha eseguito quanto indicato dal capo;
- alla conoscenza che lo Iaria avrebbe della reale intestazione dei beni del patrimonio della famiglia Pelle.

Ad avviso della Corte tali elementi dimostrerebbero che lo Iaria aveva attivamente sostenuto la candidatura del dr. Nucera, che prendeva ordini da Giuseppe Pelle e che procacciava contatti commerciali finalizzati a favorire la cosca.

Le conclusioni cui perviene la Corte territoriale in merito alla posizione del ricorrente, invero, sono il risultato di una errata ed illogica lettura della consistenza indiziarie di quanto emerso nel corso delle indagini e, soprattutto, evidenziano una palese ed insanabile contraddizione logica laddove ai medesimi elementi è stato riconosciuto un rilievo diametralmente opposto per le posizioni di Nucera e Versaci rispetto a quella del nostro assistito.

La circostanza che tutti gli elementi indicati dall'accusa a sostegno dell'ipotesi accusatoria e, quindi, utilizzati dalla Corte siano di natura indiziaria impone

l'applicazione del criterio di valutazione di cui all'art. 192 c.p.p. e, quindi, consente alla Corte di cassazione di procedere ad una attenta verifica della correttezza del procedimento logico all'esito del quale la Corte territoriale è pervenuta al giudizio di attribuzione della responsabilità.

Oggetto del sindacato del giudice di legittimità è infatti la tenuta del ragionamento probatorio ed il metodo di apprezzamento della prova, «*se cioè i criteri di inferenza usati dal giudice di merito possano essere ritenuti plausibili, o se ne siano consentiti di diversi, idonei a fondare soluzioni diverse, parimenti plausibili*» (Cass., Sez. IV, 12 novembre 2009, n. 48320, in *Mass. uff.*, n. 245880).

In questi termini, pertanto, «*la verifica deve essere compiuta in termini di accertamento se il giudice abbia preso in considerazione tutte le informazioni rilevanti presenti agli atti, rispettando così il principio di completezza, se le conclusioni assunte possano dirsi coerenti con il materiale acquisito e risultino fondate su criteri inferenziali e deduzioni logiche ineccepibili sotto il profilo dell'incedere argomentativo, rispettando i principi della non contraddittorietà e della linearità logica del ragionamento*» (così, da ultimo, Cass., Sez. I, 25 marzo 2013, n. 26455, P.G. in proc. Knox ed altro).

Una attenta valutazione del ragionamento seguito dalla Corte territoriale evidenzia una lettura illogica e parziale del compendio indiziario a carico del ricorrente. Compendio al quale, anche non volendo considerare gli ulteriori e, già da soli, dirimenti rilievi in ordine alla contraddittorietà della motivazione, non può essere comunque attribuita, nel complesso, una valenza indiziaria.

In merito alla erroneità del *modus procedendi*, poi, pesa la carenza di effettive risposte ad alcune delle doglianze sollevate dalla difesa. Critiche che la Corte ha ritenuto di poter superare formulando delle ipotesi a cui ha attribuito la fallace efficacia di una affermazione apodittica.

In concreto.

La conversazione del 26 febbraio 2010.

La Corte ha ritenuto che tale conversazione, l'unica che si riferisce ad un contesto diverso da quello relativo alle elezioni regionali che si sarebbero tenute il 28 ed il 29 marzo 2010, sia significativa poiché evidenzerebbe l'impegno dello Iaria a procacciare contatti commerciali «*finalizzati a favorire le mire espansionistiche della cosca nel campo degli affari*» (pag. 210 sent. impugn.).

Di particolare importanza, in tale contesto, sarebbe la circostanza che uno degli interlocutori, interessati all'apertura di una attività per la vendita di latticini, faccia riferimento alla famiglia Rosmini di Reggio Calabria. Elemento questo che evidenzerebbe la sostanziale appartenenza anche di questi soggetti all'associazione mafiosa. Ad avviso della Corte, inoltre, la presenza dello Iaria sarebbe indice della consapevolezza dello stesso «*che per avviare tale attività il Pelle avrebbe dovuto fare ricorso ad intestazioni fittizie*» (pag. 213 sent. impugn.).

Una corretta interpretazione circa la rilevanza o meno della conversazione, invero, non avrebbe potuto e dovuto prescindere dalla preliminare valutazione circa l'effettivo e concreto ruolo che il ricorrente rivestiva ufficialmente.

Il dott. Iaria, infatti, era un praticante avvocato che aveva iniziato a seguire varie questioni di natura civilistica legate alle attività di Giuseppe Pelle e dei suoi familiari. Questioni che seguiva senza fornire alcuna indicazione tesa a nascondere le effettive proprietà e la reale titolarità delle singole attività.

Sul punto – anche questo elemento è significativo della illogicità della motivazione in merito alla effettiva rilevanza da attribuire agli elementi indicati in sentenza – basti pensare che l'Azzurra Costruzioni era formalmente riferibile al figlio di Giuseppe Pelle, Antonio Pelle, soggetto quindi non certo individuato per “nascondere” la reale titolarità dell'azienda, e che il contratto di assicurazione dell'autovettura intestata al sig. Francone, elemento anche questo suggestivamente indicato, era stipulato a nome di Sebastiano Pelle. Circostanza quest'ultima pure riconosciuta in altra parte

della sentenza e che avrebbe imposto una ben diversa considerazione circa l'effettivo ruolo del ricorrente.

In tale contesto, pertanto, la presenza di un consulente giuridico di fiducia ad un incontro nel quale Giuseppe Pelle affrontava degli aspetti di natura prodromica all'apertura di una attività commerciale è da ritenersi priva di qualsivoglia rilievo. Il tenore delle conversazione, poi, è assolutamente neutro ed in nessuno dei passaggi vi è un qualche riferimento ad intestazioni più o meno fittizie ovvero ad attività criminose. L'effettiva ed attiva partecipazione dello Iaria alla conversazione, peraltro, appare addirittura dubbia.

Nei motivi d'appello la difesa aveva rilevato l'esistenza di due diversi verbali di trascrizione relativi alla medesima conversazione (cfr. lo specifico motivo dell'appello principale, sviluppato da pag. 37 a pag. 38).

In uno dei due originali l'operante dà atto della presenza di due uomini e di Giuseppe Pelle, nel secondo originale il medesimo operante dà atto della presenza di due uomini, di Giuseppe Pelle e di Filippo Iaria. In questo secondo verbale allo Iaria vengono attribuite alcune delle frasi pronunciate da quello che in altro originale è indicato come "Uomo 1".

La circostanza della doppia trascrizione della medesima conversazione, che già di per sé lascia piuttosto perplessi, non è stata oggetto di alcun approfondimento da parte della Corte e la specifica doglianza della difesa sul punto è rimasta totalmente priva di motivazione.

L'affermazione secondo la quale il rilievo è comunque privo di interesse poiché le frasi attribuite allo Iaria sono «*poco significative*» (pag. 203 sent. impugn.) non costituisce certo idonea motivazione ed, anzi, evidenzia l'illogicità dell'*iter* argomentativo seguito e della conclusione stessa.

Una volta definita poco significativa l'incidenza della partecipazione dello Iaria all'incontro, infatti, non si può certo attribuire alcuna consistenza indiziaria al mede-

simo elemento. L'incontro in sé ed il tenore complessivo della conversazione, infatti, non vertendo su specifiche questioni afferenti la vita e la gestione di aspetti di natura illegale, non sono elementi utili alla dimostrazione dell'ipotesi accusatoria.

Se si fosse voluto approfondire il tema e quindi valutare la reale natura del dato, piuttosto, la peculiarità della situazione, avrebbe dovuto determinare la Corte a disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ai sensi dell'art. 603, comma 3, c.p.p. al fine di procedere con perizia alla trascrizione della conversazione, volta a colmare un vuoto del patrimonio gnoseologico, tale quindi da farla risultare decisiva (su questo specifico aspetto, in termini generali, IACOVIELLO, *La Cassazione penale. Fatto, diritto e motivazione*, Milano, 2013, 402 ss.). Solo così sarebbe stato possibile accertare la presenza ed il ruolo svolto dallo Iaria nella vicenda.

La suggestiva questione circa la presenza dello Iaria allo scopo di valutare l'opportunità di una interposizione fittizia, poi, è del tutto erronea.

Il riferimento contenuto nella sentenza si pone in evidente contraddizione con il contenuto della conversazione, nella quale tale riferimento non c'è, e risulta essere il frutto della confusione con il contenuto di una diversa e successiva conversazione, quella al prog. 344 intercorsa alle ore 19.20 del 26.2.2010 tra Giuseppe e Sebastiano Pelle. Conversazione nella quale nessuno dei due soggetti fa riferimento, diretto, indiretto o ipotetico, al ricorrente ovvero a consigli o ad indicazioni che questo avrebbe fornito sul punto.

La circostanza, erroneamente considerata dal Primo Giudice, peraltro, era stata specificamente dedotta nei motivi di appello principali a pag. 39 e non è stata oggetto di alcuna valutazione da parte della Corte tanto che la motivazione sul punto è addirittura inesistente.

La conclusione cui perviene la Corte in merito al presunto scopo della presenza dello Iaria, quindi, è il risultato di un ragionamento errato (perché fondato su di una

lettura non corrispondente al reale tenore della conversazione) e carente (perché alcuni degli elementi emersi non sono stati tenuti in considerazione).

In merito alla medesima intercettazione del 26.2.2010 alla quale avrebbe partecipato il ricorrente, poi, è da porsi una questione circa la contraddittorietà tra la lettura indicata nella motivazione e quanto in effetti trascritto nel verbale della stessa.

La Corte indica come elemento significativo della rilevanza penale della stessa e della caratura dei soggetti che a questa parteciparono il riferimento che questi avrebbero fatto alla famiglia “Rosmini” di Reggio Calabria. La circostanza che uno dei due personaggi abbia fatto il nome di tale famiglia, infatti, consentirebbe di ritenere la contiguità di tali personaggi con la criminalità organizzata e fornirebbe addirittura la chiave di lettura in senso accusatorio di alcune parti dell’interrogatorio reso ai sensi dell’art. 294 c.p.p. dal ricorrente.

Ebbene. Dalla lettura del verbale di trascrizione della conversazione (*rectius* dalla lettura dei due diversi verbali di trascrizione) si legge che l’Uomo parla di una persona di Reggio che lo cerca al telefono, persona che lui non conosce e quando Giuseppe Pelle gli chiede se si tratta del figlio di «Diego Rosmini» l’Uomo risponde senza esitazione «Non lo so» (cfr. pag. 6 verbale trascrizione prog. 278 del 26.2.2010, all. C).

Dalla medesima lettura, poi, si evince l’assenza di ogni riferimento a logiche o comportamenti di tipo “mafioso”: l’oggetto dell’intera conversazione è costituito dalla mozzarella di bufala, ai vantaggi del commercio della stessa, ai tempi e modi del trasporto, alle spese di trasporto e vendita e ai possibili ricavi di tale attività che, è bene sottolinearlo, non è stata mai avviata e l’incontro non ha avuto alcuno sviluppo o conseguenza.

La conversazione del 2.3.2010.

La motivazione della sentenza impugnata sulla conversazione in questione, oltre ad una serie di rilievi circa le specifiche e palesi contraddizioni con i criteri utilizzati e le

conclusioni cui la Corte è pervenuta in merito ad altra conversazione, è carente poiché non fornisce alcuna risposta alle doglianze sollevate dalla difesa.

Nei motivi di appello erano stati evidenziati degli elementi che imponevano di escludere che lo Iaria avesse partecipato a tutta ovvero a parte della conversazione. Nei motivi principali, infatti, la difesa dell'imputato evidenziava come *«la prova inconfutabile che il soggetto captato nell'intercettazione del 02.03.2010 non è il dr. Filippo Iaria è rappresentata dal raffronto degli orari e dei tempi risultanti nelle intercettazioni audio e nelle video riprese. Ed invero, dalla video riprese si apprende che lo Iaria Filippo esce dallo stabile del Pelle Giuseppe alle ore 15:49 del 02.03.2010. Dal verbale di trascrizione della intercettazione identificata con il progressivo 1306 del 02.03.2010 si apprende che il colloquio captato ha inizio alle ore 15:41 e che la durata complessiva della captazione è di 15 minuti e 3 secondi. Il colloquio captato, iniziato alle ore 15:41 e durato 15 minuti e 03 secondi, si è quindi protratto sino alle 15:56:03. Come visto, dalla video ripresa si apprende che Iaria Filippo è uscito dallo stabile già alle ore 15:49. Questa è la prova incontrovertibile che Filippo Iaria non era presente alla conversazione identificata con il n. di progr. 1306 che si è protratta ben oltre la sua permanenza nello stabile del Pelle Giuseppe. Né può ritenersi che il Iaria Filippo abbia comunque assistito silenziosamente a quella parte della conversazione intrattenuta tra altri soggetti, in quanto detta parte incriminata (quella cioè contenente i riferimenti ai Serraino ed altro) rappresenta la parte terminale della conversazione, quando cioè lo Iaria Filippo era già uscito dallo stabile del Pelle Giuseppe»* (pagg. 47 e 48 atto di appello principale). Si tratta di considerazione che presta efficienza causale in prospettiva liberatoria in quanto – diversamente da altri episodi oggetto di censura con l'atto di appello – non sono superati dall'ammissione dello stesso imputato in sede di interrogatorio di garanzia, ove ha negato di aver partecipato a quella parte del dialogo in quanto spostatosi in altra stanza per conferire con Pelle Sebastiano (cfr. pag. 21 interrogatorio di garanzia del 21 dicembre 2010).

La Corte territoriale ha cercato di superare la discrasia degli orari risultati dall'intercettazione ambientale e dalla videoripresa che avallerebbero la tesi dello Iaria di aver partecipato solo alla prima parte della conversazione e non nella successiva quando emergerebbero profili illeciti, spiegando che «*la discrasia sull'orario, per cui la conversazione risulterebbe essersi protratta per circa 6 minuti oltre l'orario di uscita del giovane legale dalla predetta abitazione, è agevolmente spiegabile con un non perfetto allineamento tra l'orologio della telecamera e quella degli strumenti di intercettazione sonora ambientale*» (pag. 203 sent. impugn.).

In buona sostanza la Corte reggina ha superato sbrigativamente la precisa censura difensiva, fondandosi su un'opinabile massima di esperienza, trascurando che in concreto si risolve in una congettura, incarnando con ciò carenza di motivazione e vizio di illogicità (Cass., Sez. VI, 13 ottobre 2010, n. 40163).

E si spiega.

Secondo il noto insegnamento delle Sezioni unite compito della Cassazione «*non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine alla valenza probatoria delle risultanze processuali, bensì di stabilire se i giudicanti abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre*» (Cass., Sez. un., 13 dicembre 1995, Clarke, in *Mass. uff.*, n. 203428).

Il giudice pur se, di regola, è libero di scegliere i criteri di inferenza destinati a garantire le proprie argomentazioni probatorie e le conseguenti conclusioni sui fatti rilevanti, deve offrire, però, idonea giustificazione di tale scelta, tenendo ben presente la distinzione fra massime di esperienza e congetture (Cass., Sez. II, 16 settembre 2003, n. 39985, in *Mass. uff.*, n. 227200). La **massima di esperienza** costituisce un giudizio ipotetico a contenuto generale, indipendente dal caso concreto, fondato su ripetute

esperienze ma autonomo da esse, e valevole per nuovi casi (Cass., Sez. VI, 7 marzo 2003, Abbate, in *Mass. uff.*, n. 228401) che il giudice può utilizzare ogni qualvolta non si risolvano in semplici illazioni o in criteri meramente intuitivi o addirittura contrastanti con conoscenze e parametri riconosciuti e non controversi. Con chiarezza si suole ripetere che «*non è sindacabile in sede di legittimità l'utilizzo, da parte del giudice di merito, a sostegno del suo convincimento, di massime di esperienza, a condizione che esse siano realmente tali, in quanto fondate sul richiamo all'"id quod plerumque accidit", e non si traducano invece in semplici congetture, insuscettibili, come tali, di verifica empirica e, quindi, di dimostrazione, fermo restando che all'indicazione della massima di esperienza deve comunque accompagnarsi l'esternazione del canone logico adoperato dal giudice, così da consentire alla parte il controllo proprio sulla logicità e coerenza della motivazione, di cui può riconoscersi la sussistenza quando gli elementi in essa valorizzati, ancorché possano risultare, isolatamente considerati, polidesignanti, assumano, nel loro insieme, carattere di univocità, siccome confluenti in una ricostruzione unitaria del fatto da dimostrare che precluda qualsiasi ricostruzione alternativa che possa avere carattere di verosimiglianza*» (Cass., Sez. VI, 5 novembre 2009, n. 42860, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2010, 461).

Ne deriva che la doglianza di illogicità può essere proposta allorché il ragionamento non si fondi realmente su massime di esperienza, secondo la nozione poc'anzi precisata, ma valorizzi piuttosto una congettura, e cioè un'ipotesi non fondata sull'*id quod plerumque accidit*, insuscettibile di verifica empirica, o anche una pretesa regola generale che risulti però priva di qualunque pur minima plausibilità (Cass., Sez. VI, 7 marzo 2003, Abbate, cit.; in senso conforme, Id., Sez. VI, 13 novembre 2012, n. 6582, in *Mass. uff.*, n. 254572; Id., Sez. II, 13 ottobre 2009, n. 44048, *ivi*, n. 245627).

La **congettura**, al contrario, costituisce una mera possibilità, insuscettibile di riscontro empirico e quindi di dimostrazione. Pertanto, nella concatenazione logica di vari sillogismi, in cui si sostanzia la motivazione, possono trovare ingresso soltanto le

massime di esperienza, ad esclusione di ogni congettura (Cass., Sez. I, 22 ottobre 1990, Grilli, in *Arch. nuova proc. pen.*, 1991, 469).

Nell'ipotesi che ci occupa la Corte d'appello si è limitata ad ipotizzare che la discrasia tra l'orario indicato dalla videoripresa della telecamera posta all'esterno dell'abitazione di Pelle Giuseppe in Bovalino, via Borrello n. 20 (dalla quale l'imputato esce alle ore 15.49) e quello della conversazione captata all'interno di detta abitazione che risulta aver avuto inizio alle 15.41 ed essersi protratta per 15 minuti, sia dovuta ad un «*non perfetto allineamento tra l'orologio della telecamera e quella degli strumenti di intercettazione sonora ambientale*» (pag. 203 sent. impugn.), senza offrire spiegazione delle ragioni in base al quale formula questa affermazione, impedendo così il controllo sulla stessa. Sarebbe stato sufficiente che i giudici di secondo grado avessero fatto notare una costante divergenza – qualora sussistente – tra gli orari delle captazioni e quelli risultati dalle videoriprese, dal che la possibilità di poter desumere su base inferenziale la mancanza di sincronizzazione dei due orologi, asseverando quindi la sussistenza di un'ampia base empirica e, quindi, di una regolarità osservabile, nonché la mancanza di eccezioni nei casi presi in considerazione. Ma ciò non è stato fatto ed anzi dall'esame del registro dell'attività di videoripresa e dei progressivi delle intercettazioni risulta un divario minimo, impercettibile, tra i due orari riportati dai due orologi (cfr. Nota d'Indagine n. 81/5-14-1 del redatta dal Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri in data 11.11.2010, all. D). Il 26.2.2010, infatti, il sistema di videoripresa indica nelle ore 11.57 l'orario di entrata dello Iaria e dei due uomini. Entrambi i verbali di trascrizione prog. 278 del 26.2.2010 indicano quale orario di inizio della conversazione le ore 11.55.47.

Elementi oggettivi ed incontestabili questi dai quali si evince che se una discrasia di orario vi è, questa è minima, contenuta al massimo in 1 minuto, forse 30 secondi, e che l'orologio della telecamera non è in ritardo dei 7 minuti indicati dalla Corte, bensì in anticipo rispetto a quello del sistema di intercettazioni. Questo solo pochi giorni

prima del 2 marzo 2010 (cfr. riferimento alla ben nota questione relativa all'orario di arrivo dello Iaria in data 26.2.2010 come riconosciuto in sentenza ed i verbali di trascrizione prog. 278 già allegati).

Quanto al tenore complessivo della conversazione intercorsa il 2.3.2010 è bene ribadire che la stessa non ebbe nella sostanza alcun contenuto esplicitamente riferibile alla vita dell'associazione ovvero alla gestione di attività illecite. Nella prima parte, l'unica alla quale lo Iaria avrebbe (ed ha ammesso di aver) partecipato, il discorso sulle elezioni regionali ed il sostegno allo Iaria è di carattere generale. Nella seconda parte il tenore è del tutto analogo alla conversazione intercorsa in data 27.3.2010 con l'imputato Versaci, conversazione quest'ultima che i Secondi Giudici, correttamente, ritengono priva di valenza accusatoria. Per uno specifico confronto tra le conversazioni ed una analisi circa la contraddittorietà della motivazione sul punto si veda oltre.

Una attenta lettura della motivazione della sentenza impugnata, peraltro, evidenzia una erronea lettura degli atti e la palese illogicità intrinseca della stessa.

La Corte a pag. 206 indica quale elemento di particolare rilievo la circostanza che *«l'attività elettorale portata avanti dallo Iaria per conto del capo mafia implicava che egli interloquisse, in prima persona, con coloro dai quali era possibile ottenere sostegno proprio in forza della comune militanza mafiosa con Giuseppe Pelle»* (il riferimento è alla famiglia mafiosa dei Serraino). Dalla lettura della trascrizione della conversazione stessa, riportata a pag. 205 della stessa sentenza, risulta testualmente che lo Iaria non ebbe alcun contatto con i Serraino e che piuttosto si limitò a riferire quanto da altri, forse dal candidato stesso o dal suo *entourage* elettorale, aveva appreso (*«A Polistena poi è andata male, lo avete saputo ? ... No, i Serraino gli hanno detto che hanno tre candidati, e una parte ce la passano a noi»*, cfr. pag. 205 sent. impugn.).

Il tenore non lascia adito a dubbi: Iaria non ha avuto alcun contatto *«in prima persona»* con persone che avevano la *«comune militanza mafiosa con Giuseppe Pelle»*.

Anche l'uso della espressione «noi», ampiamente enfatizzato dalla Corte reggina, non appare riferito e riferibile ad un inserimento nel contesto associativo quanto, piuttosto, ad una comunione d'intenti con il candidato Nucera, amico personale dello Iaria al quale quest'ultimo era legato anche da rapporti professionali inerenti la specializzazione di medico legale in servizio presso l'Ospedale di Melito Porto Salvo.

La conversazione del 13.3.2010.

Anche con riferimento alla conversazione in questione, che pure si presta ad una serie di rilievi circa le specifiche e palesi contraddizioni con i criteri utilizzati e le conclusioni cui la Corte è pervenuta in merito ad altra conversazione, deve rilevarsi la carenza e l'assoluta illogicità della motivazione.

Lo specifico rilievo sollevato nei motivi principali dalla difesa da pag. 24 – laddove si evidenzia che la conversazione del 13.3.2010 si divide sostanzialmente in tre parti e che il ricorrente è stato presente esclusivamente alla seconda – non è stato considerato, incarnando con ciò una carenza di motivazione.

In specifico la difesa aveva rilevato che dall'ascolto della intercettazione prog. n. 3277 si sentiva «rumore di sedie in sottofondo (indicativo che qualcuno si era alzato)» e che ciò, considerato che nella successiva parte con prog. 3278 nella quale era contenuto la prosecuzione della conversazione non vi è traccia di Filippo Iaria, escludeva che l'imputato fosse presente all'ultima parte della medesima conversazione (cfr. pag. 24 dei motivi dell'appello principale).

La circostanza è di particolare importanza perché è proprio nella terza parte della conversazione che i toni tra Giuseppe Pelle e Giovanni Ficara, dopo la parentesi formale determinata dalla presenza dell'"avvocato", tornano ad essere confidenziali ed i contenuti appaiono di qualche rilevanza penale.

I Secondi Giudici si sono limitati a considerare di «ben poco rilievo» l'argomento relativo al mutamento dei toni e soprattutto a considerare ininfluente «l'eventualità che

egli si fosse allontanato prima del riferimento ai Labate» (cfr. pagg. 207 e 208 sent. impugn.). Considerazione questa che da sola, evidentemente, non è soddisfacente e non risulta idonea a confutare lo specifico rilievo della difesa.

Lo scarso rilievo attribuito alla “eventuale” presenza dello Iaria alla terza parte del dialogo, inoltre, si pone in antitesi con la struttura stessa della motivazione della sentenza. Il G.u.p. aveva attribuito particolare rilievo alla conversazione del 26.2.2010 quale elemento indiziario della partecipazione dello Iaria proprio in virtù della specifica presenza dello stesso alla terza parte, quella in cui Pelle e Ficara fanno riferimento alla necessità di non ledere gli interessi della famiglia Labate (i “*ti mangiu*”). Solo la presenza a tale fase, caratterizzata da uno specifico riferimento a questioni in qualche modo afferenti un *modus operandi* di tipo ’ndranghetistico potrebbe costituire elemento significativo idoneo ad inserire la partecipazione alla conversazione in un ragionamento inferenziale processualmente utilizzabile in senso accusatorio.

Delle due l’una:

1) se la circostanza che Pelle e Ficara facciano riferimento ai Labate è rilevante e, quindi, la presenza dello Iaria a tale parte della conversazione è significativa, allora la Corte era tenuta a fornire articolata e convincente motivazione in merito alle osservazioni formulate dalla difesa anche attraverso una consulenza tecnica. Anche in merito a questa circostanza, peraltro, una effettiva e convincente replica non sembra poter prescindere dall’espletamento di una perizia fonica, disposta secondo i poteri officiosi previsti dall’art. 603, comma 3, c.p.p., assolutamente necessaria a verificare la fondatezza o meno dell’ipotesi accusatoria così come contenuta nella sentenza di primo grado;

2) oppure l’«*eventualità che egli si fosse allontanato prima del riferimento ai Labate*» è di «*ben poco rilievo*»: l’intero valore indiziario da attribuirsi alla conversazione è da ritenersi drasticamente ridimensionato. La consapevolezza che lo Iaria poteva avere

circa la caratura criminale di Giuseppe Pelle, infatti, non è da solo elemento idoneo a fondare un giudizio di gravità indiziaria della presenza alla sola seconda parte della conversazione, svolta in toni formali. Lo medesima consapevolezza, come si vedrà a breve, poi, è stata diversamente valutata dai Secondi Giudici.

La frequentazione con l'abitazione di Giuseppe Pelle e l'attività di consulente legale di Filippo Iaria.

La Corte attribuisce rilievo alla frequentazione che lo Iaria avrebbe avuto con Giuseppe Pelle presso l'abitazione dello stesso. Nello specifico in motivazione si evidenzia che il sistema di videoripresa avrebbe registrato 22 accessi nell'arco del periodo 30 aprile 2009-27 marzo 2010. Il numero delle presenze, sempre ad avviso della Corte, non sarebbe giustificato solo dalla attività professionale di avvocato svolta dall'imputato.

Una più attenta e coerente lettura impone di escludere ogni effettivo rilievo ad un dato che è da considerarsi in sé neutro e che tale rimane.

Al fine di valutare l'effettivo rilievo da attribuire all'indizio costituito dalla frequentazione dell'abitazione di Giuseppe Pelle, infatti, era necessario verificare la frequenza, la cadenza periodica, la coincidenza di visite in date significative e quanto altra poteva emergere, quanto meno, dai prospetti oggetto delle annotazioni della polizia giudiziaria, quale quello parziale che si allega in copia. Verifica questa del tutto omessa dalla Corte che determina una palese carenza di motivazione (cfr. Nota d'Indagine n. 81/5-14-1 del redatta dal Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri in data 11.11.2010, all. D).

I 22 accessi tra la data del 30 aprile 2009 ed il 25 aprile 2010 (data di cessazione delle riprese e delle intercettazioni), infatti, poco o nulla evidenziano in tema di responsabilità penale dello Iaria che, elemento questo sì significativo, risulta essersi recato con una frequenza blanda presso l'abitazione di Giuseppe Pelle (gli intervalli sono normalmente piuttosto ampi) e sembra avere intensificato la propria presenza pro-

prio al fine di perorare la candidatura del dr. Nucera (il sistema ha registrato alcune visite in compagnia del Nucera in periodi di rilievo "elettorale"). Lo Iaria, d'altro canto, cessa di frequentare l'abitazione del Pelle proprio in prossimità delle elezioni, il giorno 27 marzo 2010. Circostanza questa significativa circa l'effettivo scopo, *recitius* degli scopi leciti, delle frequentazioni.

Lo Iaria, infatti, si recava da Giuseppe Pelle solo per la corretta esecuzione dei mandati professionali a lui conferiti e, in alcune occasioni, per perorare la candidatura del Nucera, condotta che la stessa Corte qualifica al massimo "spregiudicata".

Il fatto che Filippo Iaria sapesse o meno che l'Azzurra Costruzioni e che altre questioni erano a "loro" riferibili e che il reale controllo delle varie attività fosse di Giuseppe e di Sebastiano Pelle è penalmente irrilevante. In assenza di un personale, concreto e causale contributo finalizzato ad organizzare una schermatura giuridica del patrimonio del Pelle, infatti, nessun rilievo può attribuirsi all'attività del ricorrente.

Quanto all'assistenza legale nell'interesse dell'Azzurra Costruzioni, non risulta che l'intestazione ad Antonio Pelle cl. 87, figlio di Giuseppe Pelle, sia stata consigliata ovvero giuridicamente organizzata da Filippo Iaria. La società peraltro è stata costituita in un periodo precedente il conferimento del mandato all'"avvocato" ed alle stesse frequentazioni.

Quanto all'autovettura intestata a Franccone, anche in questo caso lo Iaria si è interessato solo dei problemi relativi alle contravvenzioni elevate ed alla presentazione dei ricorsi. La circostanza che il contratto di assicurazione fosse stato stipulato a nome di Sebastiano Pelle, poi, esclude che possa anche solo ipotizzarsi una qualche regia giuridica in merito all'intestazione dell'attività.

Quanto all'attività di vendita di latticini e mozzarelle oggetto della conversazione del 26.2.2010. Il contributo che Filippo Iaria, pure forse presente, fornirebbe può essere definito addirittura inesistente. La conversazione, come visto e pure ammesso

nella motivazione, ha quale oggetto questioni di carattere generale in merito all'attività di compravendita e trasporto di mozzarella. Le eventuali problematiche relative alla titolarità giuridica dell'attività vengono incidentalmente trattate solo la sera del 26.2.2010, prog. n. 344, da Giuseppe e Sebastiano Pelle ed è significativo, questo sì, che nessuno dei due faccia riferimento ad indicazioni ricevute dal dott. Iaria sul punto.

Una concreta ed attenta analisi di tali elementi è nella motivazione del tutto inesistente e l'affermazione secondo la quale «*non è verosimile che il giovane legale, così assiduo frequentatore della sua casa e, per di più, per sua stessa allegazione, curatore di alcune controversie civili di tutti i familiari, fosse all'oscuro della condizione di sorvegliato speciale del boss e della gestione unitaria delle varie attività imprenditoriali della famiglia*» (pag. 213-214 sent. impugn.).

Mera congettura questa cui segue, peraltro, una conclusione priva di rilevanza causale quanto alla prova di responsabilità dell'imputato. La consapevolezza o meno della condizione di sorvegliato speciale di Giuseppe Pelle nulla aggiunge alla radicale inesistenza di un contributo effettivo, concreto e specifico a favore dell'associazione.

L'efficacia del contributo. L'elemento psicologico e gli effettivi rapporti intrattenuti con gli associati.

Le articolate considerazioni oggetto dei motivi nuovi di appello in tema di rilevanza della disponibilità trovano risposta nella motivazione della sentenza impugnata in un unico, laconico, periodo a pag. 212: «*ciò che si è fin qui detto dimostra che la messa a disposizione assicurata dallo Iaria era tutt'altro che un fatto meramente psichico, essendosi esplicata attraverso i variegati comportamenti sopra descritti*».

A ben vedere, invero, quanto in precedenza indicato nella sentenza – come visto e come ancora si vedrà in seguito frutto di una ricostruzione parziale ed erronea che

ha come risultato una motivazione illogica e contraddittoria – non può costituire idonea replica alle specifiche doglianze difensive.

Nella motivazione, infatti, gli elementi, di dubbia rilevanza, singolarmente enucleati non sono stati inseriti in un contesto unitario e dinamico e non è possibile individuare la concreta ed effettiva efficacia causale del contributo che il ricorrente avrebbe fornito.

Le basi poste nella premessa giuridica correttamente individuata con il rinvio alla sentenza della Cassazione emessa a seguito del ricorso del dr. Nucera, infatti, avrebbero dovuto essere applicate agli elementi emersi a carico dello Iaria e la Corte avrebbe dovuto contestualizzare tale analisi, così come peraltro fatto con gli imputati Nucera e Versaci.

La motivazione in tema di rilevanza causale del contributo del dott. Iaria, invece, rimane monca. Gli elementi pure in qualche modo, ed erroneamente, ritenuti significativi, non sono oggetto di quella complessiva valutazione tesa ad individuare la consistenza ed il fine di ognuno di essi nonché, soprattutto, l'apporto in concreto fornito loro tramite dallo Iaria all'intero sodalizio.

Del pari privo di qualsivoglia replica è rimasto il rilievo circa l'esistenza o meno dell'elemento psicologico.

Come ben evidenziato nei motivi aggiunti la partecipazione ad una associazione, soprattutto di stampo mafioso, presuppone una piena e consapevole adesione agli scopi dell'intera associazione. L'eventuale condivisione di interessi con uno o più associati, anche di livello apicale, non coincide con la volontà di far parte dell'associazione (Cass., Sez. I, 7 giugno 2011, n. 26331, Nucera, cit.).

A fronte di una conoscenza con il solo Giuseppe Pelle e di un eventuale contributo limitato ad alcune questioni di natura personale dello stesso ed al sostegno elettorale, quindi, la Corte non poteva inferire l'esistenza dell'elemento psicologico.

Anche in merito a tale punto, d'altro canto, come detto oggetto di specifica doglianza, la motivazione più che carente deve definirsi graficamente inesistente.

Le evidenti contraddizioni logiche.

La motivazione della sentenza impugnata, infine, risulta in più punti contraddittoria.

L'inammissibile difformità di conclusioni cui la Corte è pervenuta in esito alla valutazione delle posizioni degli imputati Nucera e Versaci da una parte, la cui condanna è stata riformata, e quella di Iaria, dall'altra, la cui condanna è stata confermata, pure se la pena è stata significativamente ridotta, è il frutto di una serie di specifiche e palesi contraddizioni di natura logica.

Elementi e circostanze della medesima consistenza e natura, in assenza di una logica e coerente giustificazione, sono stati oggetto di opposta considerazione.

In specifico.

La consapevolezza della caratura criminale di Giuseppe Pelle.

Quanto al **Nucera**: *«non si può dubitare che il Nucera fosse pienamente consapevole di tale appoggio e che, anzi, verosimilmente, lo avesse spregiudicatamente richiesto al capo cosca (di cui naturalmente conosceva la caratura criminale e la conseguente capacità di influenza politica), sia perché non è logicamente credibile che della sponsorizzazione il candidato fosse all'oscuro, sia perché lo stesso coimputato Mario Versaci, come si vedrà nel prosieguo, ha riferito di essersi recato a casa di Pelle in compagnia del genero di Nucera per perorare la causa di quest'ultimo. Ciò tuttavia, non è sufficiente per affermare che egli fosse partecipe della cosca Pelle, ossia che avesse consapevolmente aderito agli scopi della consorteria e che si fosse messo stabilmente a disposizione per la realizzazione degli stessi»* (pag. 181-182 sent. impugn.).

Quanto al **Versaci**: *«È indubbio che Versaci si sia recato dal boss mafioso con lo specifico intendimento di sostenere il candidato Nucera e ben consapevole del fatto che la capacità del Pelle di influire sull'elettorato locale non aveva altra matrice che la sua indiscutibile caratura*

mafiosa, rilevando così una notevole spregiudicatezza e mancanza di scrupoli morali» (pag. 196 sent. impugn.).

Quanto allo **Iaria**: *«anche l'eventualità che egli si fosse allontanato prima del riferimento ai Labate non significa certo che egli non si rendesse conto della caratura criminale di colui presso il quale era solito recarsi (Giuseppe Pelle) e di chi in quel momento vi era in quella casa (Giovanni Ficara)» (pag. 208 sent. impugn.)*

La differente conclusione circa il rilievo da attribuire alla consapevolezza della caratura criminale di Giuseppe Pelle e degli altri personaggi coinvolti nella vicenda è del tutto immotivata ed evidenzia il vizio logico della motivazione.

L'offerta a Ficara della disponibilità del Nucera.

Quanto al **Nucera**: *«come si è avuto modo di precisare, in questa vicenda Pelle si atteggiava come un personaggio particolarmente spregiudicato sul piano politico, il quale approfitta della propria posizione di influenza mafiosa per elargire promesse di sostegno elettorale a numerosi candidati in concorrenza tra loro, ragion per cui non è inverosimile ipotizzare che egli intendesse in qualche misura enfatizzare la disponibilità del medico agli occhi del Ficara, anche al di là della verifica circa l'atteggiamento effettivo dell'interessato» (pag. 186 sent. impugn.).*

Quanto allo **Iaria**: *«Nel corso di tale dialogo, Pelle riferiva allo Iaria, giunto successivamente, che "compare Gianni" (Ficara Giovanni) si era reso disponibile a sostenere la candidatura di Nucera a Reggio Calabria e gli chiedeva di comunicare a quest'ultimo di mettersi "a disposizione" Dunque lo Iaria, che in sede di interrogatorio ha dichiarato di sapere chi fosse Giovanni Ficara (....) si prestava anche a fare da tramite per mettere in contatto il candidato con personaggi notoriamente appartenenti alla 'ndrangheta e sempre su precise disposizioni impartitegli dal boss Giuseppe Pelle» (pag. 207 sent. impugn.)*

Anche in questo caso appare priva di giustificazioni la diversa considerazione attribuita alla medesima circostanza. Quella che per Nucera è indicata come una insignificante vanteria di Giuseppe Pelle, che enfatizza il rapporto intercorrente con il candidato, per Filippo Iaria è significativa di una disponibilità ad essere tramite tra il

Pelle stesso ed il dr. Nucera. La considerazione che Nucera sia stato assolto dal reato e, quindi, non possa ritenersi associato, peraltro, già varrebbe ad escludere rilevanza al dialogo.

Le disposizioni circa la gestione della campagna elettorale.

Quanto al **Versaci**. La Corte ha ritenuto che l'intero tenore della conversazione del 27.3.2010 nel corso della quale il Versaci ed il Pelle, in toni estremamente confidenziali, parlavano delle strategie seguite per sostenere la candidatura del Nucera ed il Versaci relazionava circa l'esatto adempimento delle disposizioni ricevute, non ultimo circa i contatti con altri associati, non fosse significativo poiché *«manca, anche in questo caso, la prova che il Versaci si sia messo a disposizione della cosca Pelle, apportando quel contributo dinamico e stabile che costituisce l'essenza del reato di partecipazione ad associazione mafiosa»* (pag. 192 sent. impugn.)

Quanto allo **Iaria**. La Corte, invece, ha ritenuto che le conversazioni del 2.3.2010 e del 13.3.2010, alle quali il ricorrente ha invero partecipato solo parzialmente, ed i toni sono stati per lo più formali, evidenzino nel complesso l'impegno, di natura "mafiosa" a sostenere la candidatura del Nucera.

Benché il tenore delle conversazioni sia il medesimo – il Versaci e lo Iaria si limitano a relazionare quanto accade durante la campagna elettorale – a fronte di elementi in tutto coincidenti, la Corte perviene a conclusioni antitetiche logicamente contraddittorie laddove per lo Iaria ritiene *«che egli prendeva ordini da Giuseppe Pelle affinché facesse da tramite tra il candidato Nucera e il capo cosca Ficara, così come aveva fatto in occasione della cessione di parte dei voti gestiti a Polistena dalla famiglia Serraino»* (pag. 208 sent. impugn.)

I contatti con appartenenti a famiglie mafiose.

Relativamente al **Versaci**: *«Quanto al fatto che nell'attività di ricerca dei voti in favore di Nucera egli si sia rivolto anche ad altri personaggi legati alla criminalità, quali tale Ciangolo e componenti della famiglia Iamonte di Melito Porto Salvo, si tratta di circostanze che certa-*

mente dimostrano la contiguità di costui ad ambienti malavitosi e possono eventualmente assumere rilievo ad altri fini, ma non valgono a dare prova della sua appartenenza dalla cosca Pelle e neppure del suo inserimento organico all'interno dell'organizzazione criminale denominata 'ndrangheta» (pag. 199 sent. impugn.).

Quanto allo **Iaria**: *«appare particolarmente significativa la circostanza che lo Iaria riferisse al boss anche dell'accordo raggiunto con la nota famiglia mafiosa dei Serraino, egemone sul territorio di Polistena, volto alla cessione di parte dei voti in favore di Nucera ...» (pag. 206 sent. impugn.).*

Anche in questo caso la contraddizione logica tra le due diverse conclusioni appare evidente. La Corte attribuisce al medesimo elemento – l'aver intrattenuto rapporti con appartenenti di famiglie mafiose ed avere con questi raggiunto degli accordi elettorali – una valenza opposta e, quindi, illogicamente contraddittoria. Questo senza considerare che il dott. Iaria riferisce al Pelle di un unico accordo da altri raggiunto (*«gli hanno detto»*) ed il Versaci, invece, relaziona di plurimi contatti intrattenuti personalmente.

Il significato da attribuire agli incontri con appartenenti a famiglie mafiose.

Quanto al **Versaci**. La Corte evidenzia come non ogni incontro con associati abbia rilevanza penale, una cosa è partecipare ad un *summit* di mafia, altra incontrare ed avere contatti con uno o più associati: *«ponendo sullo stesso piano i due episodi il giudice di primo grado appare confondere i veri e propri summit di mafia con gli incontri che ciascun esponente – anche in posizione apicale – si trova ad avere sovente con personaggi estranei all'organizzazione, nell'ambito di quell'attività di gestione degli interessi politici, economici ed affaristici che costituiscono espressione qualificante del controllo del territorio operato dalle cosche» (pag. 193 sent. impugn.).*

Quanto allo **Iaria**. La Corte non si pone il medesimo problema di distinguere la possibile valenza indiziaria da attribuire ad un incontro con appartenenti di famiglie mafiose.

Le conclusioni, pertanto, risultano in antitesi. Quello che per uno (Versaci) deve essere oggetto di verifica – cioè la natura concreta dell'incontro – per l'altro (Iaria) – cioè la sola circostanza che l'incontro sia avvenuto – è per ciò stesso significativa della partecipazione all'associazione.

Il significato da attribuire alla locuzione «noi».

Quanto al **Versaci**. La circostanza che il Versaci parli di sé stesso e del Pelle facendo uso del «noi» non ha rilievo poiché questo *«non necessariamente va inteso come espressione di una strategia mafiosa, ben potendo essere interpretato come considerazione generale sulla politica locale e su come superare quella situazione di handicap rispetto alle altre provincie calabresi»* (pag. 195 sent. impugn.).

Quanto allo **Iaria**: *«... conferma la comunanza di interessi con il Pelle (con il quale lo Iaria mostra di accomunarsi, quando dice “e una parte ce la passano a noi”»* (pag. 206 sent. impugn.).

Nell'ambito del medesimo contesto – una conversazione nella quale l'oggetto è il sostegno elettorale ad un candidato del quale si condivide la posizione politica – è evidente il significato che deve attribuirsi alla locuzione noi, che può essere intesa esclusivamente come parte politica. La diversa ed ingiustificata conclusione cui si perviene in riferimento allo Iaria, pertanto, evidenzia una ulteriore contraddizione logica della motivazione.

Il risultato elettorale.

Quanto al **Nucera**. La sentenza valorizza il risultato esiguo, a Bovalino neanche i congiunti di Pelle lo hanno votato, ed il *«sopravvenuto disimpegno»* del Pelle desunto dalla conversazione del 5 marzo 2010 (cfr. pag. 187 sent. impugn.).

Quanto allo **Iaria**. L'argomento del presunto *«sopravvenuto disimpegno»* non è oggetto di alcuna considerazione. Gli esiti delle elezioni non sono oggetto di specifica considerazione.

Il mancato riferimento a tali argomenti, in precedenza utilizzati come chiave di lettura dell'intera vicenda afferente il sostegno elettorale del Nucera, è del tutto privo di giustificazione. Ad una corretta e completa analisi della posizione processuale del dott. Iaria non poteva e non può correttamente procedersi senza tenere nella dovuta considerazione quei dati che ne costituiscono l'indefettibile presupposto logico. Tutta la vicenda relativa alla disponibilità a sostenere la candidatura di Nucera a seguito delle disposizioni impartite dal Pelle, ed al rilievo penale o meno di tale disponibilità, infatti, non può essere valutata asetticamente. L'effettivo impegno, *rectius*, «*disimpegno della cosca*», sopravvenuto il 5.3.2010 e non comunicato al ricorrente che ancora il 13.3.2010 veniva ingannato da Pelle che persisteva nell'enfatizzare il candidato Nucera, è circostanza cui fare costante riferimento. L'intera vicenda non può essere correttamente valutata se non si ha costantemente presente che il Nucera ha conseguito un risultato elettorale così esiguo da imporre di ritenere che nessuna della famiglie (forse) contattate e neanche i diretti congiunti di Giuseppe Pelle lo abbiano in effetti sostenuto.

La circostanza che tali elementi, pure tenuti nel debito conto dalla sentenza impugnata in relazione agli imputati Nucera e Versaci, non siano stati utilizzati per verificare la fondatezza dell'ipotesi accusatoria a carico del dott. Iaria e della correttezza della conclusione cui era pervenuta la sentenza di primo grado, palesa una evidente contraddittorietà logica della motivazione del provvedimento impugnato.

Per queste ragioni si chiede l'annullamento della sentenza impugnata.

avv. Marco Maria Monaco

avv. prof. Filippo Giunchedi